

DELIBERA N. 401/21/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI ROMA CAPITALE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO
9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021*”;

VISTA la nota del 20 settembre 2021 (prot. n. 0372020) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso la deliberan. 31/2021/CRL relativa agli esiti dell'istruttoria del procedimento avviato nei confronti del Comune di Roma Capitale a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Renato Palmisano, in qualità di legale rappresentante del Partito Democratico – Federazione di Roma. In particolare, il partito politico segnalante rilevava che il Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale, in data 3 settembre 2021, “*comunicava di promuovere, attraverso la società Zetema Progetto cultura s.r.l. [...] la mostra itinerante denominata Storia di microcredito di Roma capitale*” e che “*tale mostra si compone di n. 11 strutture trifacciali [...] in cui sono*

raffigurati i volti dei [...] beneficiari dell'ente nazionale del microcredito". Inoltre, veniva rilevato che "accanto alle predette immagini compare quella dell'attuale Sindaca [...] e candidata alle elezioni amministrative [...] cui è dedicato un intero pannello fotografico, sempre di grandezza 2 metri per 3". Il Comitato proponeva l'adozione della sanzione "per la presunta violazione dell'art. 9";

VISTE le note del 22 settembre 2021 (prot.lli nn. 0375897 e 0374710) con le quali il predetto Comitato ha trasmesso all'Autorità le comunicazioni del 21 settembre 2021 del Direttore del Gabinetto del Sindaco di Roma con cui si rilevava che *"si è provveduto alla sostituzione del pannello"* e del 22 settembre 2021, a firma del Vice Capo di Gabinetto, con cui veniva precisato che *"nella giornata del 21 settembre 2021 è stato rimosso e sostituito il pannello riportante l'immagine della Sindaca"*;

VISTA la nota del 24 settembre 2021 (prot. n. 0379626) con la quale l'Autorità, nel prendere atto delle predette comunicazioni in ordine all'avvenuta rimozione del pannello oggetto di segnalazione ha chiesto al Comitato di formulare la conseguente proposta per l'adozione del provvedimento di sua competenza;

VISTA la successiva nota dell'8 novembre 2021 (prot. n. 0436647) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio, ha trasmesso la delibera n. 067/2021/CRL/COM recante *"Proposta di archiviazione amministrativa relativa a segnalazioni del legale rappresentante del Partito Democratico – federazione di Roma Renato Palmisano per presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000"* con cui si prende atto *"dell'avvenuto adempimento, seppur tardivo, del Comune di Roma Capitale"*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, le note del 22 settembre 2021 con cui l'amministrazione comunale di Roma Capitale ha comunicato al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio che, nella giornata del 21 settembre 2021, *"è stato rimosso e sostituito il pannello riportante l'immagine della Sindaca"*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che l’esposizione della gigantografia della Sindaca Virginia Raggi nell’ambito della mostra *“Storie di microcredito di Roma Capitale”* organizzata dall’amministrazione comunale rientra tra le attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alla campagna per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

RILEVATO che l’attività di comunicazione istituzionale, oggetto di segnalazione, consistente nell’esposizione di un pannello fotografico con l’immagine della Sindaca Virginia Raggi, effettuata dal Comune di Roma Capitale nell’ambito della mostra *“Storie di microcredito di Roma Capitale”*, è in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti di indispensabilità e impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell’iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO tuttavia che, come accertato dal competente Comitato, *“il Comune di Roma Capitale ha provveduto alla rimozione della gigantografia”*;

RITENUTO che la rimozione del predetto pannello fotografico, avvenuta pur tardivamente in data 21 settembre 2021, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio in merito alla proposta di archiviazione degli atti;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Roma Capitale e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba